

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2693)

DISEGNI DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1968
(V. Stampato n. 4712)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 gennaio 1968*

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1208, concernente proroga della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1208, concernente la proroga della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso.

ALLEGATO

Decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1208, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 318 del 21 dicembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 13, concernente la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la sospensione di cui sopra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1

I termini di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 13, sono prorogati fino al 31 dicembre 1968.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1967.

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE